PROTOCOLLO DI VIGILANZA COLLABORATIVA
SULLE PROCEDURE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – COMPRENSORIO BAGNOLI/COROGLIO

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 33, d.l. 12/09/2014, n. 133 e ss.mm.ii., *inter alia*: (i) le aree nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sono qualificate di rilevante interesse nazionale per gli effetti delle medesima norma; (ii) un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore sono preposti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana; (iii) al Soggetto Attuatore sono affidate le competenze per l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione, operando altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali; (iv) al Commissario sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale; (v) il Commissario ed il Soggetto Attuatore procedono, salvo le deroghe loro riconosciute, in armonia con i principi e le norme comunitari e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal Codice dei contratti pubblici; (vi) il Commissario vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo; (vii) il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società in *house* dello Stato;

ai sensi del comma 11–bis) dell'art. 33, d.l. 133/2014, come modificato dalla l. 233/2021, il Commissario straordinario (nel seguito "Commissario"), fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli; con D.P.C.M. 30 novembre 2021, il Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;

ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. h) d.lgs. 36/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito "Anac" o "Autorità"), svolge attività di vigilanza collaborativa, previa stipula di protocolli d'intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara ed eventualmente delle fase esecutiva, secondo le modalità definite dal Regolamento di vigilanza collaborativa adottato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 269 del 20 giugno 2023;

il Soggetto Attuatore Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. (nel seguito, "Invitalia" o Soggetto Attuatore) e la Prefettura di Napoli, in data 6 aprile 2016, hanno stipulato un protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli/Coroglio;

L'Autorità, Invitalia e il Commissario, ai sensi del previgente art. 213, comma 3, lett. h), d.lgs. 50/2016, in data 19 maggio 2016 hanno stipulato un *protocollo di vigilanza collaborativa* per tutte le procedure funzionali all'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali;

L'Autorità e Invitalia hanno altresì sottoscritto, in data 9 gennaio 2023, un protocollo di intesa per una collaborazione istituzionale in materia di interoperabilità delle piattaforme;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

in data 1° luglio 2023 ha acquisito efficacia la disciplina recata dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023;

il d.lgs. 36/2023 prevede, fra le altre, norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici contenute, in particolare, nelle disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti;

il Commissario e Invitalia, in base a quanto disposto dal comma 11–bis) dell'art. 33, d.l. 133/2014, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

ai sensi del comma 13-quinquies), dell'art. 33, d.l. 133/2014, gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli artt. 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla Parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021;

ai sensi dell'art. 30, d.l. 90/2014, il Presidente dell'Autorità si è dotata di un'Unità Operativa Speciale (nel seguito, "UOS") che ha costituito il presidio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere riguardanti importanti eventi nonché situazioni emergenziali;

ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza, l'Autorità intende avvalersi dell'Unità Operativa Speciale, attualmente incardinata nell'Ufficio Operativo Speciale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del protocollo di intesa tra l'Anac e la Guardia di Finanza dell'11 ottobre 2021 e dei regolamenti di organizzazione dell'Autorità;

il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, verificherà, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture

per la realizzazione della bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di Invitalia, del Protocollo di legalità dalla medesima sottoscritto il 6 aprile 2016 con la Prefettura di Napoli;

RITENUTO

opportuno provvedere all'aggiornamento del protocollo sottoscritto in data 19 maggio 2016, tenendo conto dell'esperienza maturata anche in altri ambiti di vigilanza collaborativa e alta sorveglianza del Presidente dell'Anac, nonché per adeguarlo alle novità normative nel frattempo intervenute con riguardo alla nuova disciplina dei contratti pubblici recata dal d.lgs. 36/2023, alle disposizioni speciali sopravvenute per gli interventi oggetto del protocollo disposti di cui all'art. 33, commi 11-bis) e 13-quinquies), d.l. 133/2014, e tenuto conto del nuovo Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici adottato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 269 del 20 giugno 2023;

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10 gennaio 2024, ha deliberato di approvare l'aggiornamento del protocollo vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del vigente Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, poiché trattasi di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche, comprendenti anche affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Invitalia, nella persona del suo legale rappresentante *p.t.*, Dott. Bernardo Mattarella

E

il Commissario Straordinario del Governo, nella persona del Prof. Gaetano Manfredi

E

l'ANAC, nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia

ADOTTANO

il presente protocollo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all'UOS.

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento delle attività di verifica preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli.

2. L'Autorità, avvalendosi dell'UOS, verifica – in via preventiva – la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana delle aree del comprensorio Bagnoli/Coroglio.

3. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità, il procedimento di verifica preventiva si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestività delle attività necessarie alla realizzazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.

4. Per le finalità del presente protocollo, l'Autorità e Invitalia potranno valutare il ricorso a modalità di interazione innovative anche alla luce delle sperimentazioni condotte nell'ambito del protocollo di intesa del 17 gennaio 2023 in materia di interoperabilità, ferme restando le previsioni al riguardo dettate dagli art. 25 e 26, d.lgs. 36/2023.

Articolo 3

(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)

1. Al fine di permettere la verifica in via preventiva della legittimità della documentazione riguardante l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui al presente Protocollo, Invitalia dovrà fornire all'Anac gli atti indicati al comma 2.

2. Dovranno essere trasmessi all'Autorità gli atti di seguito indicati.

2.1. Atti inerenti l'indizione della procedura:

a) schema di determina a contrarre;
b) bando di gara/lettera di invito;
c) avviso per manifestazioni di interesse;
d) disciplinare di gara;
e) capitolato;
f) schema di contratto;

g) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei RUP e degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura.

2.2. Atti inerenti la costituzione della commissione giudicatrice:

a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;

c) CV dei commissari;

d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

2.3. Atti inerenti l'aggiudicazione:

a) proposta di aggiudicazione; si rinvia, in ogni caso, al comma 4 del successivo art. 6;
b) provvedimento di aggiudicazione; si rinvia, in ogni caso, al comma 4 del successivo art. 6;
c) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
d) DGUE sottoscritto dall'operatore economico classificatosi primo in graduatoria;
e) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico classificatosi primo in graduatoria.

2.4. Atti inerenti la fase di esecuzione dei contratti:

a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale e altri atti adottati in autotutela;
b) atti di costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215, d.lgs. 36/2023 e al decreto MIMS del 17 gennaio 2022, relative dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità e CV dei membri;
c) le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, d.lgs. 36/2023, di importo pari o superiore al 10% di quello del contratto originario;
d) le proposte di determinazione relative al perfezionamento di accordi bonari o transattivi di cui agli articoli 210, 211 e 212, d.lgs. 36/2023.

2.5. Per subappalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, riferiti a gare per l'affidamento di appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro dovranno essere trasmessi all'Autorità, nel limite di un numero massimo di 5 contratti l'anno, i nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori di lavori, ai fini della concessione della relativa autorizzazione da parte di Invitalia, nonché la bozza del provvedimento di autorizzazione;

2.6. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

3. L'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente i contratti pubblici oggetto di verifica preventiva e quali azioni di tutela si intendono adottare dovranno essere tempestivamente comunicati all'Autorità.

4. L'eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l'espletamento della vigilanza collaborativa, è riscontrata da Invitalia.

5. Restano fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente.

Articolo 4

(Procedure non soggette a verifica preventiva)

1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità i seguenti atti:

a) gli atti riguardanti procedure di importo inferiore alle soglie individuate per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023;

b) le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 di importo inferiore a quello percentualmente stabilito al precedente art. 3, comma 2, punto 2.4, lett. c);

c) i contratti di sponsorizzazione attiva e passiva;

d) gli atti di affidamento di contratti di concessione che non prevedano il riconoscimento in favore del concessionario di un prezzo ovvero garanzie o ulteriori meccanismi di finanziamento;

e) gli accordi con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico, comunque denominati;

f) riserve iscritte in contabilità ed eventuale relazione riservata del direttore dei lavori e relazione del Responsabile unico di progetto o, qualora nominato, dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;

g) sospensioni contrattuali;

h) attivazione dei procedimenti volti al raggiungimento di accordi bonari o transattivi;

i) gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore.

2. Per le procedure di cui al comma 1, lett. a) e b), Invitalia trasmetterà all'Autorità un report mensile riservandosi quest'ultima la facoltà di effettuare controlli a campione.

3. Invitalia provvederà a trasmettere all'Autorità un report semestrale concernente i nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori che non siano stati sottoposti a verifica preventiva. L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione.

Articolo 5

(Flussi documentali)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, l'Autorità, il Commissario e Invitalia indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.

2. La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate, ferma restando la tracciatura della corrispondenza in ingresso e in uscita.

Articolo 6

(Procedimento di verifica preventiva)

1. Ad eccezione di quanto disciplinato dai successivi commi 4 e 5 del presente art. 6, il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:

a) gli atti riguardanti le procedure di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;

b) l'attività di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo si conclude con l'adozione di un parere contenente eventuali osservazioni;

c) qualora l'Autorità riscontri irregolarità o non conformità ovvero la necessità di fornire raccomandazioni sotto il profilo dell'opportunità, formula i relativi rilievi, notiziando il Commissario, al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, il quale:

I. se ritiene di accogliere i rilievi, vi si adegua, modificando, integrando o sostituendo l'atto in conformità ai rilievi stessi;

II. se, invece, ritiene di non accogliere i rilievi, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario.

2. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma del Soggetto Attuatore, per l'esame degli atti di cui al precedente articolo 3, l'Anac si impegna a esprimere il proprio parere nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, è possibile proseguire l'*iter* di affidamento previa comunicazione all'Autorità.

3. I termini di cui al precedente comma sono interrotti se l'Autorità richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.

4. Con esclusivo riguardo agli atti di cui al precedente art. 3, comma 2, punto 2.3, il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:

a) la proposta di aggiudicazione di cui al precedente art. 3, comma 2, punto 2.3, lett. a), è trasmessa all'Autorità a seguito della sua sottoscrizione da parte del Responsabile unico di progetto o, qualora nominato, del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento;

b) Invitalia invia la proposta di aggiudicazione, unitamente al DGUE, alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico classificatosi primo in graduatoria; previa intesa con l'Autorità, anche in alternativa, Invitalia potrà consentire all'Autorità di consultare detti documenti mediante accesso alla piattaforma unica utilizzata ai fini della gestione del relativo contratto;

c) l'attività di verifica della proposta di aggiudicazione di cui al precedente art. 3, comma 2, punto 2.3, lett. a), svolta dall'Autorità, si conclude con l'adozione di un parere contenente eventuali osservazioni: in particolare, l'Autorità formula i relativi rilievi, notiziando il Commissario, al soggetto di cui all'art. 3, comma 1, il quale:

I. se ritiene di accogliere i rilievi, vi si adegua ai fini della successiva sottoposizione all'Autorità del provvedimento di aggiudicazione, di cui al precedente art. 3, comma 2, punto 2.3, lett. b);

II. se, invece, ritiene di non accogliere i rilievi, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità unitamente al provvedimento di aggiudicazione di cui al precedente art. 3, comma 2, punto 2.3, lett. b);

d) il provvedimento di aggiudicazione di cui al precedente art. 3, comma 2, punto 2.3, lett. b), è trasmesso all'Autorità preventivamente alla sua formale adozione.

Rimangono ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente art. 6.

5. Con esclusivo riguardo agli atti di cui al precedente art. 3, comma 2, punto 2.4, lett. b), il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:

a) gli atti di nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215, d.lgs. 36/2023 e al decreto MIMS del 17 gennaio 2022, nonché all'art. 1, comma 1 e 2, dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 che non svolgono funzioni di Presidente, sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità e ai CV dei componenti designati, nonché all'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;

b) l'attività di verifica degli atti di cui alla precedente lettera a) svolta dall'Autorità si conclude con l'adozione di un parere contenente eventuali osservazioni: in particolare, l'Autorità formula i relativi rilievi, notiziando il Commissario, al soggetto di cui all'art. 3, comma 1, il quale:

I. se ritiene di accogliere i rilievi, vi si adegua modificando, integrando o sostituendo l'atto in conformità ai rilievi stessi;

II. se, invece, ritiene di non accogliere i rilievi, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario;

c) l'atto di nomina del componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215, d.lgs. 36/2023 e al decreto MIMS del 17 gennaio 2022, nonché all'art. 1, comma 1 e 2, dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 che svolge funzioni di Presidente è trasmesso all'Autorità preventivamente alla sua formale adozione, unitamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità e al CV del componente designato;

d) l'attività di verifica dell'atto di cui alla precedente lettera c) svolta dall'Autorità si conclude con l'adozione di un parere contenente eventuali osservazioni: in particolare, l'Autorità formula i relativi rilievi, notiziando il Commissario, al soggetto di cui all'art. 3, comma 1, il quale:

I. se ritiene di accogliere i rilievi, vi si adegua modificando, integrando o sostituendo l'atto in conformità ai rilievi stessi;

II. se, invece, ritiene di non accogliere i rilievi, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario.

Articolo 7

(Misure di prevenzione della corruzione)

1. Allo scopo di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo, Invitalia si impegna ad inserire nella documentazione di gara e contrattuale di ciascun affidamento, nonché a verificarne l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subappalti e subcontratti, la seguente clausola anticorruzione.

Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti:

i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023;

ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007;

iv. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto,

la stazione appaltante si impegna a:

a) effettuare una revisione del proprio PTPCT, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo;

b) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non venga formulata una specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;

c) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera b), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;

2. Nel caso in cui siano adottati i medesimi provvedimenti dell'autorità giudiziaria per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, la stazione appaltante deve, comunque, valutare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico

interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità.

Articolo 8

(Decorrenza)

b) Il Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione e contestuale pubblicazione sul profilo internet dell'Autorità (www.anticorruzione.it) per tutta la durata dell'intervento di realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana delle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Eventuali modifiche dello stesso saranno oggetto di identico iter approvativo.

c) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente.

d) Il presente protocollo sostituisce integralmente il protocollo siglato il 19 maggio 2016.

Roma, 13 febbraio 2023

Il Presidente dell'ANAC	L'A.D. di Invitalia	Il Commissario del Governo
Avv. Giuseppe Busia	*Dott. Bernardo Mattarella*	*Prof. Gaetano Manfredi*